

STATUTO

**P095 IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT PIAZZA EUROPA 13

Numero REA: CT - 448023

Codice fiscale: 05927390871

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

(Allegato " H" all'atto ricevuto il 14 APR.2022 - Raccolta n°12.157)

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata

"P095 Impresa Sociale S.r.l.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Catania.

Ai soli fini dell'iscrizione presso il registro delle imprese si indica quale indirizzo sociale Piazza Europa n. 13, Catania.

Articolo 3 - Scopo ed oggetto

La società non ha scopo di lucro ed esercita, in via stabile e principale, attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, di promozione e di utilità sociale, comprese nell'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, lettere d), e), f), i), k), p), t), v) ed in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;
- .k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 112/2017;
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società può inoltre intraprendere, purchè non in via stabile nè principale, iniziative e attività di consulenza e formazione sui temi inerenti l'oggetto sociale nonchè su temi ad esso connessi ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli dell'innovazione, dell'avanzamento tecnologico e della promozione

#p#

imprenditoriale a beneficio di terzi, ivi inclusi imprese, enti pubblici e/o privati, università, centri di formazione e istituzioni, nonchè organizzare eventi (anche con il coinvolgimento di personalità riconosciute nei settori in cui la stessa opera) e svolgere attività di sostegno in genere, escludendo ogni partecipazione diretta o indiretta, a gruppi di giovani studenti e/o startup nella fase iniziale, volte a favorire l'avvio di attività imprenditoriali.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società può inoltre compiere, nei limiti di legge, le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, ivi compresi l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini nonchè, senza carattere di professionalità, la prestazione di garanzie sia reali sia personali in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società • stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale • di euro 10.008,00 (diecimilaotto) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi anche a mezzo di conferimenti in natura.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi, in denaro o in natura; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, in ottemperanza alle disposizioni di legge, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

Salvo diversa determinazione, i versamenti dei soci a favore della società si intendono infruttiferi di interessi.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.L. 179/2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 cc le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili in virtù del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

In caso di trasferimento della partecipazione, o di parte di essa, per atto tra vivi, il socio cedente dovrà preliminarmente farne offerta agli altri soci, ai quali • è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto al trasferimento.

#p#

L'offerta dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, indicando le generalità del soggetto interessato all'acquisto, il corrispettivo proposto e le altre modalità del trasferimento.

In alternativa, l'offerta potrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata.

Ciascuno degli altri soci avrà l'onere di esercitare il diritto di prelazione con riferimento all'intera quota oggetto dell'offerta - entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della predetta lettera raccomandata, ovvero posta elettronica certificata, e ciò mediante invio al socio offerente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata.

Ove tale termine avesse inutilmente a decorrere senza che alcun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la quota al soggetto e secondo le condizioni indicate, purchè il trasferimento abbia luogo nelle forme di legge entro il termine dei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del termine come sopra stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione.

In difetto di ciò, il socio offerente dovrà formulare nuovamente offerta della quota agli altri soci secondo quanto previsto dalla presente procedura di prelazione.

Ove il diritto di prelazione risulti esercitato da più • aventi diritto, gli stessi avranno diritto a concorrere nell'acquisto della quota offerta, in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno rispettivamente posseduta rispetto al totale delle quote dagli stessi complessivamente possedute.

Il trasferimento della quota posto in essere in violazione della presente procedura • è inefficace nei confronti della società e, pertanto, non iscrivibile nel Registro delle Imprese.

Alla stessa disciplina • è subordinata anche la costituzione delle quote o di porzione di esse in pegno o in usufrutto, sempre per atto inter vivos.

Il diritto di prelazione non opera nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parenti e/o affini in linea retta di primo grado o del coniuge del cedente intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

Sono riservati alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale nonché la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;
2. la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli amministratori e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
3. la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;

#p#

4. le modificazioni del presente statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti;
7. l'approvazione del budget;
8. la costituzione o partecipazione in società ed enti.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del Codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il testo deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, se nominato, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

1. l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
2. l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

#p#

3. le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
 4. le generalità dei soci che hanno sottoscritto il testo deliberativo.
- I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'organo amministrativo e quello di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o in collegamento telematico, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, ferme restando le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

#p#

Gli amministratori vengono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili, e possono anche non essere soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi un amministratore, nel caso in cui il consiglio sia composto di due membri, o la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, nel caso in cui il consiglio sia composto di tre o più membri, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

I soggetti che assumono le cariche sociali ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017 devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

1. assenza di procedimenti penali e carichi pendenti;
2. comprovata esperienza nelle attività svolte dalla società;
3. mancanza di esercizio di attività in conflitto di interessi con la società, salvo autorizzazione espressa da parte dei soci.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vicepresidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle riportate nell'articolo 7 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominato, al vicepresidente, in via tra loro disgiunta, nonché agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

#p#

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vicepresidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali • è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente o da un amministratore delegato; in caso contrario la presidenza è • assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione • è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione, se presente.

In caso di consiglio di amministrazione composto di soli due membri, il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è • causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

Articolo 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il presidente e nessuno dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo, se nominato, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base di consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il presidente predispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso al testo deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il testo deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione.

I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

#p#

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, se nominato, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

1. l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
2. l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
3. le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
4. le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto il testo deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Articolo 18 - Compensi e rimborsi spese

All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spetta il compenso stabilito dai soci, all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017.

In assenza di determinazione, l'incarico amministrativo si presume svolto gratuitamente.

Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ed incaricati di particolari prestazioni professionali, sentito il parere dell'organo di controllo, entro i limiti stabiliti dai soci.

Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

I soci possono, all'atto della nomina, stabilire, nei limiti di cui sopra, l'accantonamento a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 19 - Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 20 - Organo di controllo

L'organo di controllo • costituito alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 28 del presente statuto, da un solo sindaco effettivo ovvero da tre sindaci effettivi.

Nel caso di organo collegiale devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

I sindaci devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data

#p#

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Oltre ai compiti individuati dall'articolo 2477, comma 4 del Codice civile l'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 21 - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art.2477 cc, la nomina del revisore è obbligatoria se la società:

1. • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

o totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
o dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure dall'organo di controllo.

In tale ultima ipotesi i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

L'incarico conferito al revisore legale o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 22 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio

#p#

sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi l'organo amministrativo segnala, nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 112/2017.

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci per la sua approvazione unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 23 - Destinazione degli utili e degli avanzi di gestione

La società non ha scopo di lucro e pertanto destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alle disposizioni di legge, i soci possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

1. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori o soci della società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017, • è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 24 - Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è• esercitato mediante lettera raccomandata o PEC che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è• diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui la lettera raccomandata o la PEC giunge all'indirizzo della sede della società.

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di

#p#

tanti soci che rappresentino la maggioranza di due terzi, può essere escluso per giusta causa il socio che:

1. essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
 2. sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
 3. sia sottoposto a procedure concorsuali;
 4. abbia assunto un comportamento incompatibile con il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero contrario ai principi ispiratori etici, morali, economici che hanno determinato i soci all'esercizio in comune dell'attività.
- A mero scopo esemplificativo, è considerato comportamento antisociale il non partecipare a due assemblee dei soci consecutivamente, nè di presenza nè per delega; il non esprimere alcun voto in caso di consultazione scritta in due circostanze consecutivamente.

L'astensione costituisce una modalità di espressione della volontà del socio se formulata espressamente o per iscritto.

Per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

In tutti i casi di cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio, questi, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere dalla società il rimborso della partecipazione nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.lgs. 112/17.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro ventiquattro mesi dal verificarsi della cessazione del rapporto sociale, e, in particolare, nell'ipotesi di recesso, dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione in oggetto da parte degli altri soci, proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

Qualora l'acquisto da parte dei soci, o di terzo da essi individuato, non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, eccetto che per le ipotesi di esclusione, riducendo

#p#

corrispondentemente il capitale sociale, applicandosi in tal caso l'articolo 2482 c.c..

Ove, sulla base della suddetta norma, il rimborso non risulti possibile, la società viene posta in liquidazione, fatta salva la facoltà per l'Organo Amministrativo di convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di adottare i provvedimenti necessari ovvero di provvedere alla trasformazione della società.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, con decisione dei soci sono stabilite le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso nonché quant'altro stabilito dalla legge, ferme restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge e la devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra impresa sociale avente finalità analoghe nel rispetto dell'articolo 12 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 26 - Trasformazione, Fusione, Scissione, Cessione d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 112/2017, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017 da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 27 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio nei rapporti con la società si intende quello risultante dal registro delle imprese, ovvero il domicilio digitale presente sui pubblici elenchi, ovvero comunicato dal singolo socio alla società.

Articolo 28 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività della società devono essere coinvolti con modalità conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

In particolare, i lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

1. partecipazione e condivisione delle finalità della società;
2. organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

Gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività della società devono essere coinvolti con incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Qualora le assemblee abbiano ad oggetto questioni attinenti,

#p#

direttamente o indirettamente, i lavoratori, il relativo avviso di convocazione dovrà essere inviato anche ai medesimi affinché possano partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea.

Nel caso in cui la società dovesse superare due dei limiti indicati nell'articolo 2435 bis, comma 1 del Codice civile ridotti della metà, ai lavoratori spetterà, di comune accordo, la nomina di un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo nel rispetto dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 29 - Foro competente

Per tutte le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, il foro competente sarà quello competente per sede della società.

Articolo 30 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigenti.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, sindaci o revisori se nominati, saranno deferite alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Catania.

Spese e compensi del Collegio verranno determinati applicando le regole e i parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche e integrazioni.

Il Collegio avrà sede in Catania, procederà ritualmente ex art. 806 e ss. c.p.c. e deciderà secondo diritto.

Ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c., le parti stabiliscono che al procedimento arbitrale si applicheranno le regole dettate dal codice di procedura civile per i procedimenti ordinari di cognizione, con termini abbreviati proporzionalmente in funzione della durata del procedimento arbitrale.

Il lodo sarà appellabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

ANDREA GIULIA AURORA
ANTONIO ENRICO CARMELO BORZI'
ANITA D LUCA - COSTANZA LUIGIA FOSCA FIDELBO
SEBASTIANO GIUSEPPE GARILLI - PIETRO MARIA GIORGIO
GIURLANDO ROCCO DANILO
CARMELA GRECO - FRANCESCA LOMBARDO - LUCA MANCA
SERENA ALFIA PAPPALARDO - DAVIDE PISASALE
SIMONA SANTORO - MARIO SCAMMACCA
ALESSANDRO TROVATO - PAOLA BELLIA
EDOARDO PULVIRENTI
CARMELO SINATRA NOTAIO

=====

#p#

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

#p#